

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 3 – Agenzie di prestito su pegno

---

## TITOLO VII

### Capitolo 3

#### **AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO**

TITOLO VII - Capitolo 3

**AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO**

*SEZIONE I*

**NORMATIVA APPLICABILE**

Le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 115 del R.D. 773/1931 erogano finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili, stimati secondo il loro valore commerciale.

L'art. 112, ultimo comma, TUB prevede che alle agenzie di prestito su pegno si applichi l'art. 106 relativo all'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, prevedendo altresì la possibilità per la Banca d'Italia di escludere l'applicazione agli stessi intermediari di alcune disposizioni del Titolo V TUB.

In attuazione di tale previsione, a tali intermediari si applicano, in quanto compatibili con le loro specificità operative, le seguenti norme delle presenti Disposizioni:

— **Titolo I (“Soggetti e attività”)**

○ **Capitolo 1 (“Autorizzazione”)**

- i. *Sezione I “Disposizioni di carattere generale”*: nel par. 1, l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a €600 mila;
- ii. *Sezione II “Capitale minimo”*: terzo e quarto cpv.;
- iii. *Sezione III “Programma di attività”*;
- iv. *Sezione IV “Assetto proprietario”*;
- v. *Sezione V “Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società di nuova costituzione”*;
- vi. *Sezione VI “Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società già esistenti”*;
- vii. *Sezione IX “Decadenza e revoca dell'autorizzazione”*.

○ **Capitolo 3 (“Attività esercitabili e partecipazioni detenibili”)**

- i. *Sezione III: “Attività connesse e strumentali”*, con esclusione dei riferimenti al leasing operativo, e integrato come segue: Le agenzie di prestito su pegno non possono assumere partecipazioni in altre imprese, finanziarie e non finanziarie.

— **Titolo II (“Partecipanti ed esponenti”)**

— **Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)**

- **Capitolo 1 (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)** ad eccezione di:
  - i. *Sezione VI “Il sistema dei controlli e l'esternalizzazione nei gruppi finanziari”*  
e

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 3 – Agenzie di prestito su pegno

Sezione I – Normativa applicabile

---

- ii. *Sezione VII “Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio”, par. 2, sotto-par. 2.2, parr. 4, 5, 6, 7 e 8.*

— **Titolo IV (“Vigilanza prudenziale”)**, ad eccezione di:

- **Capitolo 1 (“Disposizioni comuni”)**, *Sezione II, par. 5 (“Autorizzazione all’utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi”)*;
- **Capitolo 2 (“Ambito di applicazione”)**, *Sezione III (“Disciplina prudenziale su base consolidata”)*;
- **Capitolo 6 (“Rischio di credito – Metodo IRB”)**;
- **Capitolo 8 (“Operazioni di cartolarizzazione”)**;
- **Capitolo 9 (“Rischio di controparte e Rischio di aggiustamento della valutazione del credito”)**;
- **Capitolo 11 (“Rischio di mercato e rischio di regolamento”)**;
- **Capitolo 13 (“Informativa al Pubblico”)**;
- **Capitolo 14 (“Processo di controllo prudenziale”)**, *Sezione III (“La valutazione aziendale di adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”)*

– **Titolo V (“Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti”)**

- **Capitolo 1 (“Vigilanza informativa”)**
  - i. *Sezione II “Segnalazioni alla Banca d’Italia”, ad eccezione del par. 1.2;*
  - ii. *Sezione III: “Bilancio d’impresa e consolidato”;*
- **Capitolo 2 (“Comunicazioni alla Banca d’Italia”)**;
- **Capitolo 3 (“Operazioni rilevanti”)**
  - i. *Sezione I “Disposizioni di carattere generale”, parr. 3 e 5;*
  - ii. *Sezione II “Informativa sulle operazioni rilevanti”, par. 1 con riferimento alle lett. a), c), e), f), g), h), i) e par. 2;*
- **Capitolo 4 (“Vigilanza ispettiva”)**.

– **Titolo VI (“Sanzioni”)**